> L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

> > PITTALA' MARIA GRAZIA 12.08.2024 12:31:20 GMT+02:00

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 2179 del Registro di Repertorio

N. 04-01/2024 del Registro degli Atti Formali

ATTO FORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COD. NAV.

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede al Comune di Ortona, C.F. 00149620692 – P.IVA 00149620692, corrente in Ortona (CH), via Cavour n. 24, un'area demaniale marittima di mq 67,00 circa sita presso il Porto di Ortona (CH), allo scopo di posizionare n. 3 Ecoisole intelligenti per la raccolta di rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona nell'ambito del progetto "Mare Pulito" per la durata di 5 anni a far data dal 01/04/2024.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 12 (dodici) del mese di Agosto nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., designata alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusto Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono comparsi in collegamento telematico, comunicato con nota prot. 13552 del 09/08/2024, in assenza di testimoni

per avermi le parti espressamente dispensato;

da una parte

l'Ing. Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30/11/1958 codice fiscale GRFVCN58S30F158U, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, (CF. 00093910420), nominato con D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nel seguito definito anche "Autorità di Sistema Portuale M.A.C.";

e dall'altra

la Dott.ssa Evelina Di Fabio, nata il 14/09/1962 a Canosa Sannita (CH), C.F. DFBVLN62P54B620Z, la quale interviene in nome e per conto del Comune di Ortona C.F./P.IVA 00149620692, avente sede in Ortona(CH), Via Cavour n. 24, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore di "Attività Tecniche e Produttive" con potere di firma giusta decreto sindacale n. 8/2022 e decreto del Commissario prefettizio n. 3 del 17/04/2024, allegati al presente atto (Allegati n. 1 e 2), domiciliata ut supra per la carica, nel seguito definito anche "Il Concessionario";

SI PREMETTE

 Con la nota prot. 9555 del 05/03/2024, assunta al prot. E-3514 del 05/03/2024, il Comune di Ortona ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 04/03/2024 di approvazione dello schema di Convenzione per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

- all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e il Comune di Ortona ad integrazione e modifica della precedente approvata con Delibera di Giunta n. 15/2024.
- 2. Con la nota prot. 11518 del 18/03/2024, assunta al prot. E-4347 del 18/03/2024, il Comune di Ortona trasmetteva la "Convenzione per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona" (Allegato n. 3) con perfezionamento delle firme, in pari data, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune di Ortona.
- 3. Medio tempore, con domanda datata 11/03/2024, assunta a prot. E-3890 del 11/03/2024 e successive integrazioni acquisite a prot.E-4347 del 18/03/2024 e prot. E- 5454 dell'08/04/2024, l'Amministrazione del Comune di Ortona ha chiesto il rilascio di concessione per l'assentimento di un tratto demaniale marittimo di complessivi mq. 67,00 situato nel Porto di Ortona per la durata di anni 5 (cinque) al fine di posizionare n. 3 Ecoisole intelligenti per la raccolta rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona nell'ambito del progetto "Mare Pulito" secondo quanto previsto nella predetta Convenzione all'art. 2 e 5.
- 4. La locale Autorità Marittima, con la nota prot. n. 6864 del 25/03/2024 assunta al prot. E-4759 del 25/03/2024, in riferimento alla predetta Convenzione per la gestione dei rifiuti di che trattasi, ha espresso le

- proprie osservazioni per una più razionale gestione delle strutture in parola e per garantire la pulizia ed il decoro dell'ambito portuale;
- Con nota prot. U-6618 del 24/04/2024 l'Autorità di Sistema Portuale
 M.A.C. ha avviato il procedimento di rilascio di nuova concessione per Atto Formale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav.
- 6. Con nota prot. U-6619 del 24/04/2024, l'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. ha trasmesso l'avviso di pubblicazione per l'affissione all'albo rispettivamente del Comune di Ortona e della Capitaneria di Porto di Ortona per la durata di 30 (trenta) giorni.
- 7. Con la stessa nota di pubblicazione portante prot. U-6619 del 24/04/2024, è stato evidenziato che la domanda di rilascio è stata interposta in esecuzione a quanto pattuito con la predetta Convenzione sottoscritta in data 18/03/2024 tra l'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. e il Comune di Ortona, nell'ambito dell'Associazione temporanea di scopo, cui il Comune di Ortona ha aderito, unitamente ad altri partners, per la realizzazione del progetto "Mare Pulito", in adesione all'Avviso Pubblico della Regione Abruzzo denominato "Raccolta da parte dei pescatori di rifiuti dal mare" interamente finanziato da fondi europei, statali e regionali (PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.40.1, lett. a) cod. 05/RBC/19) mediante cui dare attuazione ad interventi funzionali a fronteggiare la problematica in argomento.
- 8. Sempre con la predetta nota di pubblicazione, è stato rappresentato che nell'ambito del progetto "Mare Pulito" il Comune avrebbe provveduto alla gestione integrale dei rifiuti raccolti accidentalmente in mare durante le operazioni di pesca attraverso la "Eco.Lan S.p.A.",

- società in house anche dell'Ente comunale, già affidataria del servizio di igiene urbana sull'intero comprensorio territoriale, che provvederà, altresì, all'avvio a smaltimento dei rifiuti presso siti autorizzati, per la durata della suddetta convenzione.
- Con nota prot. I-6743 del 29/04/2024 la Divisione Safety-Security ha espresso le proprie valutazioni in relazione alla richiesta di rilascio della concessione demaniale.
- 10. Con nota prot. 6937 del 30/04/2024 la Direzione Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., in riscontro alla nota della Capitaneria di Porto di Ortona acquisita al prot. 4759 del 25/03/2024, declinava prescrizioni e interventi che l'Ente concedente avrebbe imposto e posto in essere al fine di garantire la pulizia, il decoro e la sicurezza dell'area portuale in relazione all'installazione delle cosiddette ecoisole intelligenti.
- 11. Con nota prot. n. 12049 del 28/05/2024, acquisita al prot. E-8534 del 28/05/2024, la Capitaneria di Porto di Ortona ha trasmesso la relata di pubblicazione riferendo che per il periodo di pubblicazione non è pervenuta alcuna domanda concorrente, né opposizione da parte di terzi.
- 12. Con Delibera n. 27 del 30/05/2024 il Comitato di Gestione ha approvato il rilascio del titolo concessorio per l'area di complessivi mq. 67,00, per la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 01/04/2024.
- Con la nota prot. U-9208 del 06/06/2024 l'Autorità di Sistema Portuale
 M.A.C. ha rappresentato all'Amministrazione istante la favorevole valutazione da parte del Comitato di Gestione, chiedendo, al

contempo, la documentazione funzionale alla sottoscrizione del titolo concessorio nonché evidenziato le prescrizioni a cui il rilascio del titolo è subordinato.

14. Con le note acquisite al prot. E-11763 e prot. 11764 del 15/07/2024 e successive integrazioni acquisite al prot. 12096 del 19/07/2024, prot.13022 del 01/08/2024 e prot.13171 del 02/08/2024, il Comune di Ortona ha prodotto gli adempimenti funzionali al rilascio del presente titolo concessorio, tra cui, altresì, il nulla osta doganale rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DTIV -Lazio e Abruzzo – Ufficio delle Dogane di Pescara prot. 24994 del 02/07/2024 (prot. comune 25908 del 02/07/2024).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente annessi al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso e integrale rinvio a tutte le clausole previste nella "Convenzione per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona" sottoscritta in data 18/03/2024 di cui in premessa che è qui da intendersi integralmente allegata, richiamata e trascritta.

Art. 2 – Oggetto e durata della concessione

Assentimento di tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 67,00 sito presso il Porto di Ortona, così suddiviso: una ecoisola autoalimentata insistente su foglio 26/Z particella 4257 di superficie totale mq 33,95 e composta da 8 moduli corredata di vano per la raccolta delle reti fantasma; una ecoisola autoalimentata insistente su foglio 26/Z lett. A (compreso tra la particella 4080 e il PF39/0260/G141) di superficie totale mg. 13,50 composta da 4 moduli, corredata di un trituratore tipo bricchettatrice per il trattamento del polistirolo, alimentata da gruppo elettrogeno, capace di ridurre il volume dello stesso di almeno 50 volte, nonché di un dispenser per la distribuzione delle buste per i contenitori a bordo; una ecoisola autoalimentata insistente su foglio 26/Z lett. A (rif. part.lla 41) di superficie totale di mg 19,45 e composta da 8 moduli corredata di vano per la raccolta delle reti fantasma, il tutto funzionale alla raccolta di rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona nell'ambito del progetto "Mare Pulito" per la durata di 5 anni con decorrenza dal 01/04/2024 e scadenza al 31/03/2029, come da planimetria allegata (Allegato 4).

Art. 3 - Canone di concessione demaniale marittimo

L'importo del canone demaniale dovuto per l'area di mq. 67,00, oggetto del presente Atto Formale, è determinato nella misura minima del canone demaniale marittimo come comunicato con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2 del 19/12/2023 nella misura di €3.225,50 (€tremiladuecentoventicinque/50) per l'anno 2024.

L'importo del canone per l'anno 2024, per il periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2024, salvo conguaglio, è stato richiesto con atto di accertamento n.04-10/24 del 06/06/2024, (Allegato n. 5) come da nota prot. n. U-9208 del 06/06/2024 regolarmente corrisposto in data 14/06/2024, giusta quietanza di pagamento allegata (Allegato n. 6).

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, salvo conguaglio. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.

Art. 4 – Cauzione e assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Concessionario ha prestato:

- Fidejussione bancaria n. F90 0006231 rilasciata in data 02/07/2024,
 emessa dalla BCC Abruzzi e Molise Filiale di Ortona per l'importo di €
 7.000,00, trasmessa con nota assunta al prot. E-11763 del 15/07/2024,
 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
 Centrale (Allegato n. 7);
- Polizza assicurativa All Risks R.C.T.-R.C.O. n. ILIE002094 emessa dalla società "AIG Europe S.A." – con massimale R.C.T. di €5.000.000 e R.C.O. di €5.000.000 , e relativa quietanza di versamento del premio per l'anno 2024 (Allegato n. 8);
- Polizza per incendio, fulmine e scoppio n. N00173109038614 emessa
 dalla società "Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Napoli"

(Cod. 173 M.P.A. Srl) con somme assicurate per un importo di €100.000,00 inclusa la partita ricorso terzi per €500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Allegato n. 9);

Il Concessionario si impegna a mantenere valide e vigenti tutte le cauzioni e garanzie fidejussorie prestate per l'intera durata della concessione e salvo svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., laddove previsto.

Art. 5 – Obblighi e condizioni speciali

Nel giorno della scadenza o in caso di decadenza ai sensi delle norme applicabili oppure di rinuncia al titolo concessorio, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione e fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 del presente Atto.

Il legale rappresentante *pro tempore* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il legale rappresentante pro tempore dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni previste, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e/o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa, fatta salva la disciplina contenuta nel successivo art. 6.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca e/o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della

Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia. La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

Il concessionario dovrà assicurare, tramite cartellonistica esplicativa, che l'utenza portuale, (che dovrà essere ex novo individuata e censita

nominalmente) sia resa chiaramente edotta delle condizioni e delle limitazioni di utilizzo delle cd. Ecoisole intelligenti, destinate al conferimento (tramite eco-card nominativa) dei soli rifiuti accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti (così come definiti ai sensi del D.Lgs. 08.11.2021 n. 197 e della L. 17.05.2022 n. 60).

L'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. garantirà, in esito alla sottoscrizione del presente titolo concessorio, l'emissione di specifica ordinanza monitoria per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e in particolare il divieto di smaltimento di rifiuti non autorizzati nelle ecoisole, nonché il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori e/o in prossimità delle ecoisole, secondo le prescrizioni rese dalla Capitaneria di Porto di Ortona con propria nota prot. 6864 del 25/03/2024 (assunta al prot. AdSP n. E- 4759 del 25/03/2024) che il Concessionario dichiara di avere ricevuto e di conoscere e del parere reso dalla Direzione Tecnica con nota prot. 6937 del 30/04/2024.

Il Concessionario accetta fin da ora ogni eventuale procedura che questo Ente ritenesse opportuno adottare o imporre al Concessionario per garantire la sicurezza e il decoro delle aree portuali collegati alla gestione delle ecoisole, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'installazione di videocamere a circuito chiuso, la presenza di operatori dedicati e ogni ulteriore e/o diversa procedura operativa che sarà prevista.

Le attività collegate alla concessione demaniale dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale, nonché a quelle in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori.

Le installazioni previste nell'ambito della concessione risponderanno a tutte le norme legislative in materia di edilizia e urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di polizia marittima.

I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.

Resteranno in capo al Concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali ricorrenti, ove dovuti.

Il Concessionario si impegna al pieno rispetto delle procedure di accesso alle aree del Porto di Ortona come descritto nel sito istituzionale al seguente indirizzo: https://porto.ancona.it/accessiortona/.

Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione concedente in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione delle attività e dei lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché ogni intervento di ristrutturazione dovesse essere necessario con riferimento alle strutture in concessione.

Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali interventi autorizzati con la presente concessione, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.

Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento, laddove dovuto e/o previsto.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa antincendio disciplinata dal D.P.R. 151/2011 s.m.i.

Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.

Eventuali variazioni e/o modifiche al titolo concessorio dovrà essere autorizzata ai sensi della vigente disciplina in materia, ovvero ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., dall'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel presente atto formale e dichiara espressamente di accettarle, come in effetti le accetta, con la sottoscrizione del presente titolo, con ogni conseguenza a ciò riconnessa.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

Art. 6 - Comodato d'uso

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza ai sensi delle norme applicabili oppure di rinuncia del Concessionario ovvero a conclusione del periodo di durata della "Convenzione per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Ortona" sottoscritta in data 18/03/2024, fermo restando quanto previsto al superiore articolo 5, laddove l'Autorità di Sistema Portuale lo ritenga maggiormente rispondente al pubblico interesse, le ecoisole potranno essere affidate in comodato d'uso all'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. che potrà proporre proprie progettualità in materia di gestione dei rifiuti in mare, in conformità al futuro piano di raccolta gestione dei rifiuti, sì come previsto all'art. 2, ultimo cpv. della citata Convenzione.

Art. 7 - Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH) - cap. 66026, Via Cavour n. 24, presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comuneortona.ch.it.

L'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona – cap. 60121, Molo Santa Maria snc e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.porto.ancona.it.

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente, ai domicili sopra riportati, ogni eventuale futura variazione degli stessi.

Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 8 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Massimiliano Galeazzicasella email: privacy@porto.ancona.it - tel. 071-2210265. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture. Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link: https://porto.ancona.it/index.php/it/gdpr.

Art. 9 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di

disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 10 – Spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €322,55 (cod. 1560) e €48,38 (cod. 1561) mediante versamento virtuale tramite F24, quietanzato. Ai sensi dell'art. 16, della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il presente atto è esente da imposta di bollo.

Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. 18 pagine intere e n.1 riga della diciannovesima, oltre n. 9 allegati, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che da me interpellati, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.

Dott.ssa Evelina Di Fabio - firmato digitalmente


Ing. Vincenzo Garofalo – firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante - Dott.ssa Maria Grazia Pittalà - firmato digitalmente

> L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà




STRALCIO CATASTALE scala 1:2000





STRALCIO CATASTALE scala 1:2000





ZONE DI INTERVENTO COMUNE DI ORTONA - C. 9141 - REG. UFFICIALE - 0014047 - Uscita - 0504/2024 - 09:53 Molo Mandracchio STRALCIO PIANO REGOLATORE PORTUALE Banchina Stato attuale scala 1:2000



STRALCIO PIANO REGOLATORE PORTUALE Zonizzazione

scala 1:2500

